

IN QUESTA EDIZIONE



1. La proroga della rivalutazione di terreni e di partecipazioni
2. Dal 03/11/2024 diventa obbligatorio esporre il codice CIN in relazione agli affitti turistici brevi, nonché per le strutture alberghiere ed extra alberghiere
3. Nuove operazioni con l'aliquota IVA ridotta 5%
4. L'estensione del bonus sponsorizzazioni sportive ai versamenti effettuati nel periodo 10/08/2024-15/11/2024
5. La proroga della "rottamazione del magazzino" al 30/09/2024
6. Il regime fiscale agevolato dei "nuovi residenti" diventa più oneroso
7. Dal 2024 esiste un regime opzionale di tassazione forfettaria per i lavoratori frontalieri Italia-Svizzera
8. Interventi "superbonus", contributo a fondo perduto fino a Euro 28.800,00 per famiglie con redditi sotto Euro 15.000,00

1

La proroga della rivalutazione di terreni e di partecipazioni

Per tutti i clienti

Informiamo che la possibilità della rideterminazione del costo d'acquisto di terreni e di partecipazioni, possedute all'01/01/2024 – non in regime d'impresa – da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali e enti non commerciali, è stata prorogata dal 30/06/2024 al 30/11/2024. Ricordiamo che sul valore rivalutato dev'essere versata l'imposta sostitutiva pari al 16% ed entro il termine di cui prima dev'essere anche redatta la perizia di stima relativa ai terreni e/o alle partecipazioni possedute.

2**Dal 03/11/2024 diventa obbligatorio esporre il codice CIN in relazione agli affitti turistici brevi, nonché per le strutture alberghiere ed extra alberghiere**

Per tutti i clienti

Entro due mesi dal 03/09/2024, le strutture alberghiere, extra alberghiere, come anche coloro che affittano per periodi brevi case o stanze, sono tenuti ad iscriversi alla piattaforma del ministero del turismo e ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN). A riguardo si può accedere via Internet al seguente link <https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/> ai fini della richiesta e dell'ottenimento del codice CIN. Il codice CIN dev'essere esposto all'esterno dello stabile in cui si trova l'immobile oggetto di locazione, dev'essere indicato in ogni annuncio circa l'immobile da locare turisticamente e dev'essere indicato anche dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e dai soggetti che gestiscono portali turistici telematici; in caso di mancata esposizione del codice CIN le relative sanzioni potranno arrivare fino a Euro 8.000,00.

Informiamo inoltre che tutte le unità abitative destinate alle locazioni turistiche brevi devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibile e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge (esonerate dai rilevatori le unità non dotate di impianto a gas), mentre le unità immobiliari destinate alle locazioni turistiche brevi e gestite in forma imprenditoriale devono rispettare i requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale.

In caso di mancato rispetto/adequamento dei prescritti standard di sicurezza – sempre entro il termine di due mesi dal 03/09/2024 – sono previste sanzioni da Euro 600,00 fino a Euro 6.000,00 per ogni violazione accertata.

3**Nuove operazioni con l'aliquota IVA ridotta 5%**

Per soggetti IVA

Informiamo che la Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 è stata parzialmente modificata, nel senso che da ora in poi sulle seguenti operazioni trova applicazione l'aliquota IVA ridotta del 5%:

- lettera 1-septies: corsi di attività sportiva invernale, come individuate dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti - anche in forma organizzata - da iscritti negli appositi Albi regionali/nazionali, nel caso in cui gli stessi non rientrino nelle fattispecie di esenzione IVA;

- lettera 1-octies: le cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari entro 18 mesi dalla loro nascita.
- Questo comporta p.e. che le lezioni di sci impartite da maestri di sci professionisti e/o da scuole sci dovranno essere assoggettate ad IVA al 5%, con tutti gli obblighi di certificazione fiscale che ne derivano.

4 L'estensione del bonus sponsorizzazioni sportive ai versamenti effettuati nel periodo 10/08/2024-15/11/2024

Per soggetti IVA

Il bonus sponsorizzazioni sportive (credito d'imposta nella misura del 50%) è stato esteso ai versamenti effettuati nel periodo 10/08/2024 – 15/11/2024 da parte di imprese/lavoratori autonomi/enti non commerciali in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, a favore di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche/paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società/associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

La spesa in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a Euro 10.000,00 e rivolta ai predetti soggetti con ricavi 2023 almeno pari a Euro 150.000,00 e fino ad un massimo di Euro 15.000.000,00 (da tali limiti sono esonerati i soggetti riceventi costituiti a partire dallo 01/01/2023).

5 La proroga della "rottamazione del magazzino" al 30/09/2024

Per soggetti IVA

Informiamo che il termine entro cui poter effettuare la "rottamazione del magazzino" – vedasi a riguardo la nostra newsletter n. 1/2024 è stato prorogato al 30/09/2024. In sostanza trattasi della possibilità di adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino al 01/01/2023, beneficiando di un privilegiato trattamento fiscale a riguardo (pagamento di un'imposta sostitutiva IRPEF/IRES/IRAP del 18% se emersione di magazzino, nonché aggiuntivamente l'iva nel caso di rottamazioni di magazzino non esistente).

6**Il regime fiscale agevolato dei “nuovi residenti” diventa più oneroso**

Per tutti i clienti

Le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza in Italia, possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state residenti in Italia, per un periodo almeno pari a nove anni nel corso dei dieci anni precedenti a quello dell'opzione (art. 24-bis, DPR 917/86). L'ammontare dell'imposta sostitutiva annua è pari a Euro 200.000,00 (finora era pari a Euro 100.000,00) ed è ridotta a Euro 25.000,00 nel caso in cui l'opzione sia estesa a uno o più familiari conviventi. L'aumentato importo dell'imposta sostitutiva è applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia successivamente al 10/08/2024, mentre per i “paperoni” che già avevano trasferito la residenza in Italia ante 10/08/2024 tutto rimane invariato.

7**Dal 2024 esiste un regime opzionale di tassazione forfettaria per i lavoratori frontalieri Italia-Svizzera**

Per tutti i clienti

Dal 2024 i lavoratori dipendenti residenti in certi Comuni italiani (vedasi sotto “Tabella Comuni Allegato 1”) possono optare per l'applicazione, sui redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/addizionali regionali pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, a condizione che sussistono le seguenti condizioni:

- il lavoratore dipendente è qualificato “frontaliero” ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Italia – Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla legge n. 83/2023;
- il lavoratore dipendente al 17/07/2023, ovvero tra il 31/12/2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino, e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o ivi avente una stabile organizzazione/base fissa;
- i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera.

L'esercizio dell'opzione per la tassazione forfettaria del 25% implica che le imposte pagate in Svizzera non possono essere portate in detrazione dall'imposta forfettaria da pagare in Italia. La quota di compartecipazione al Servizio Sanitario Nazionale, che i lavoratori frontalieri devono versare alla regione di residenza, può essere portata in detrazione dall'imposta forfettaria da pagare in Italia, nella misura del 20% della predetta quota.

L'opzione in esame può essere esercitata anche dai lavoratori frontalieri residenti in certi Comuni delle Province di Brescia e Sondrio (vedasi sotto “Tabella Comuni Allegato 2”) a

condizione che il lavoratore dipendente al 17/07/2023, ovvero tra il 31/12/2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o ivi avente una stabile organizzazione/base fissa.

Tabella Comuni Allegato 1		
Regione	Provincia	Comune
Lombardia	Bergamo	Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve
	Brescia	Ponte di Legno
	Lecco	Bulciago, Molteno
	Monza e Brianza	Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano
	Sondrio	Andalo Valtellino, Bema
	Varese	Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate
Piemonte	Verbano - Cusio - Ossola	Stresa
	Vercelli	Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa
Trentino Alto Adige	Bolzano	Martello
	Trento	Peio, Rabbi
Valle d' Aosta	Aosta	Antey-Saint-Andre, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emaräse, Fenis, Gaby, Gressan, Introd, Joven9an, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pre-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, SaintDenis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve
Tabella Comuni Allegato 2		
Regione	Provincia	Comune

Lombardia	Brescia	Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d'Oglio, Vione
	Sondrio	Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano

8

Interventi "superbonus", contributo a fondo perduto fino a Euro 28.800,00 per famiglie con redditi sotto Euro 15.000,00

Per tutti i clienti

Ricordiamo che dal 2024 gli interventi edilizi agevolati con il "superbonus" non sono più agevolati nella misura del 110%, ma nella misura del 70%. La diminuzione della percentuale di agevolazione implica che il sostenimento delle relative spese è diventato più oneroso per i proprietari degli immobili, in particolare per le famiglie meno abbienti. Ragione per cui è stato introdotto un contributo a fondo perduto a favore di famiglie con un reddito di riferimento inferiore ai Euro 15.000,00, da richiedere all'Agenzia delle Entrate - in via telematica - fino al 31/10/2024.

Tale contributo spetta:

- in relazione ai soli interventi effettuati su unità immobiliari inserite all'interno di un condominio e su quelle facenti parte di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- nella misura del 30% delle spese sostenute a partire dal primo gennaio 2024 fino al 31/10/2024;

- a condizione che in data 31/12/2023, circa gli interventi programmati, si aveva raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.

Maggiori informazioni a riguardo sono reperibili in Internet al seguente link:

<https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Contributo-superbonus-Spese-sostenute-nel-2024/#:~:text=%C3%88%20stato%20pubblicato%20il%20decreto,colonnine%20di%20arica%20di%20veicoli>



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

